

**BOZZA****ACCORDO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI ECONOMICI CON I MEDICI DI FAMIGLIA  
CHE REDIGONO LA CERTIFICAZIONE MEDICO-LEGALE A FAVORE DEGLI  
INFORTUNATI SUL LAVORO E DEI TECNOPATICI****Premesso che:**

- Il 1° comma dell'art 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67, stabilisce che "l'INAIL, in deroga al disposto dell'art 14, comma 3°, lettera q), della legge 23 Dicembre 1978 n. 833, provvede agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale sui lavoratori infortunati e tecnopatici";
- l'INAIL in attuazione di tale disposto legislativo, ha definito la disciplina in materia di certificazione medico-legale secondo criteri idonei a garantire l'espletamento dei suoi compiti istituzionali in conformità ai criteri delineati nella legge del 9 marzo 1989 n. 88 e alle norme di attuazione della legge del 7 agosto 1990, n. 241, per quanto concerne in particolare la qualità e tempestività delle prestazioni e dei servizi a favore dei lavoratori infortunati e tecnopatici;
- le parti si impegnano a garantire che la gestione ed il trattamento dei dati sensibili sia effettuata nel pieno rispetto delle disposizioni di cui alla legge n.196/2003 in materia di privacy;
- in tema di qualità e tempestività delle prestazioni e servizi a favore degli assicurati, le parti firmatarie del presente Accordo riconoscono il valore aggiunto professionale dell'utilizzo delle procedure informatiche, e si impegnano a mettere in atto tutte le iniziative per la piena informatizzazione delle attività di certificazione. Dette iniziative daranno risalto, sotto il profilo professionale, alla raccolta dei dati anamnestici lavorativi e patologici, con particolare riferimento a stati morbosi di interesse medico legale;
- congiuntamente, insieme all'informatizzazione, le parti intendono approfondire gli aspetti sanitari collegati ai rischi lavorativi al fine di rendere un fattivo contributo all'emersione delle patologie lavoro-correlate e a tutte le rilevazioni statistico-epidemiologiche che una reale collaborazione tra le parti possano consentire;

L'INAIL, nella persona del suo Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica in Roma, via IV Novembre n. 144

e

Le Rappresentanze sindacali di categoria CUMI, FIMMG, SIMET, SNAMI

concordano quanto segue:

### **Art 1. Campo di applicazione.**

Il presente Accordo regola i rapporti tra l'INAIL e i medici di famiglia inerenti la compilazione e trasmissione dei certificati medico legali, che i medici stessi redigono a favore dei lavoratori infortunati e tecnopatici, nonché i compensi previsti per dette attività.

### **Art. 2. Compiti del medico.**

Il medico si impegna a redigere la certificazione medico-legale e a trasmetterla all'INAIL non oltre le 24 ore dalla visita. La certificazione, redatta sulla base del modello di cui agli allegati A e B, deve essere completa in ogni sua parte, pena la non corresponsione degli emolumenti previsti all'art.3.

Detti modelli potranno essere suscettibili di modifica in relazione a nuove disposizioni di legge o a intervenuti regolamenti in materia di privacy.

La certificazione stessa comprenderà dati anamnestici lavorativi e patologici, con particolare riferimento a stati morbosi di interesse medico legale.

La trasmissione potrà avvenire:

#### **a) per via informatica**

In tal caso il medico dovrà attenersi alle specifiche tecniche e alle modalità procedurali definite dall'INAIL medesimo e concordate.

Il medico si impegna, inoltre, a consegnare copia cartacea per l'infortunato e per il datore di lavoro, ottenuta a mezzo stampa dei dati informatici, nonché a conservare, per un massimo di tre anni dalla data di compilazione, un'ulteriore copia debitamente sottoscritta da parte dell'interessato, per essere esibita a richiesta dell'INAIL.

#### **b) con altra modalità (es: fax o buste preaffrancate)**

Nelle more dell'informatizzazione, la certificazione avverrà sulla versione cartacea dei predetti modelli A e B predisposti dall'INAIL.

L'INAIL si impegna a fornire al medico i modelli cartacei e le buste preaffrancate sulla base di apposita richiesta.

In mancanza dei predetti modelli il medico potrà redigere eccezionalmente il certificato su copia fotostatica, completandolo, comunque, in ogni sua parte.

Anche nel caso in cui il medico rediga il certificato su supporto cartaceo provvederà a consegnare copia per l'infortunato e per il datore di lavoro.

### **Art. 3. Compensi.**

I compensi per l'attività di certificazione sono corrisposti nella seguente misura:

- a) 52 euro per la integrale trattazione del caso dalla fase di apertura a quella di definizione;
- b) 37 euro per la trattazione del caso dalla fase successiva all'apertura a quella di definizione, indipendentemente dal numero di certificati emessi;
- c) 30 euro per la trattazione del caso dalla fase di apertura a quelle successive esclusa la definizione, indipendentemente dal numero di certificati emessi;
- d) 20 euro per la trattazione della sola fase di apertura del caso ovvero delle sole fasi successive esclusa quella di definizione, indipendentemente dal numero di certificati continuativi emessi.

L'eventuale riammissione in temporanea per lo stesso caso non dà luogo ad ulteriori compensi.

L'INAIL provvede alla liquidazione dei compensi trimestralmente, sulla base delle fatturazioni effettuate dal medico stesso e secondo le modalità dallo stesso indicate.

E' fatto divieto al medico di percepire direttamente dall'assicurato compensi, a qualsiasi titolo, per le certificazioni medico-legali di cui al presente Accordo.

### **Art. 4. Obblighi contributivi e ritenute**

L'INAIL sui compensi liquidati provvede a versare all'ENPAM il contributo previdenziale, comprensivo della quota a carico del medico, calcolato nella misura prevista dall' Accordo Collettivo nazionale per la medicina generale vigente al momento del pagamento.

I compensi, inoltre, sono soggetti alla ritenuta di acconto dell'imposta sul reddito (IRE), e ad IVA ai sensi della normativa vigente.

### **Art. 5. Compenso professionale per la trattazione informatica del caso.**

Costituisce maggior apporto professionale la compilazione e l'invio della certificazione mediante mezzo informatico.

Tale utilizzo prevede l'inserimento dei dati negli specifici campi - stabiliti nel modello informatico conforme agli allegati A e B - attinenti, tra l'altro, l'anamnesi lavorativa e patologica del soggetto, nonché le menomazioni lavorative ed extra lavorative preesistenti ed ogni altro elemento clinico diagnostico necessario alla trattazione del caso.

Analogamente altro apporto professionale connesso con la trattazione informatica è rappresentato dalla eventuale trascrizione e invio telematico dei contenuti delle certificazioni redatte da medici (ancorché non convenzionati) con conseguente integrazione e valutazione dei contenuti del modello cartaceo.

Per la trattazione informatica del caso (cfr. Nota tecnica, All. C), secondo i criteri riportati nell'art.3, è prevista la corresponsione di un compenso professionale pari a 15 euro.

#### **Art. 6. Avvio dell'infortunato all'INAIL.**

Il medico sempre nell'ottica di agevolare la tempestiva "presa in carico" dell'assicurato da parte dell'INAIL, avvierà quanto prima l'assicurato stesso alle Strutture INAIL per gli ulteriori accertamenti medico legali e per la relativa certificazione.

#### **Art. 7. Formazione.**

Le parti si impegnano a promuovere opportune iniziative scientifiche e di formazione dei medici in merito alla piena conoscenza della legislazione in materia, anche ai fini della corretta aderenza della certificazione alla normativa vigente.

#### **Art. 8. Definizione delle procedure per la certificazione telematica.**

Le modalità tecniche, operative e di regolamentazione, al fine di consentire l'avvio della nuova procedura di trasmissione telematica della certificazione all'INAIL, definite dall'Istituto stesso e concordate, saranno eventualmente aggiornate tenuto conto di quanto sarà disposto con il decreto interministeriale dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'economia e delle finanze e per l'innovazione e le tecnologie, di cui all'articolo 1, comma 149, della Legge 30/12/2004 n. 311.

#### **Art. 9. Durata dell'accordo.**

Il presente Accordo ha durata biennale con decorrenza dalla sottoscrizione e mantiene i suoi effetti fino al rinnovo, che dovrà intervenire entro sei mesi dalla sua scadenza.

#### **Art. 10. Mancato rinnovo.**

Trascorsi sei mesi dalla scadenza, in caso di mancato rinnovo del presente Accordo tra le parti ed in presenza di formale denuncia dello stesso, i medici aderenti alle relative Rappresentanze sindacali di categoria possono erogare le prestazioni che costituiscono oggetto dell'Accordo stesso in regime di libera professione.

#### **Norma finale.**

Le parti, nel ribadire che la trattazione telematica della certificazione è a grande valore aggiunto sotto il profilo professionale e istituzionale, confermano il reciproco impegno a favorire il rapido pieno sviluppo di tale attività informatica da parte dei medici. A tal fine l'Istituto e le parti sindacali si impegnano a realizzare il periodico

monitoraggio della trasmissione telematica, al fine di individuare elementi di interesse comune che rappresentino necessari correttivi all'Accordo.

Trascorsi dodici mesi dalla stipula dell'Accordo le parti procedono alla prima verifica in tal senso.

Roma,

CUMI

FIMMG

SIMET

SNAMI

Per l'INAIL  
IL PRESIDENTE